

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ARTICOLO 20, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022.

Nell'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, convocato per le ore 14:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE	PRESIDENTE	Presente
APOSTOLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BERTAGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
BONDIO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
COMINASSI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
FONTANA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
GALPERTI GUIDO	VICE PRESIDENTE	Presente
LOVO GAGLIARDI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
NATALI GIANPAOLO	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
SISTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente (da remoto)
TACCONI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
VIZZARDI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
ZOBBIO GIACOMO	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.

L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Provinciale.

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ARTICOLO 20, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:

- in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del T.U.S.P. la Provincia di Brescia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 settembre 2017, ha effettuato la ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni;
- a seguito della predetta ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo nuovamente, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- al fine di garantire la corretta attuazione della normativa la "*Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (MEF), d'intesa con la Corte dei Conti ha reso pubbliche le linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del citato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 51 del 09 dicembre 2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che approva il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie con riferimento al 31/12/2020;

Rilevato che l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, entro il 31 dicembre di ciascun anno*",

Visto che ai sensi del predetto decreto (articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che la Provincia può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del decreto sopracitato:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione

Documento firmato digitalmente

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 05/12/2022 del Dirigente del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari e Controllo di Gestione Simona Zambelli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 05/12/2022 del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 19/12/2022 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 9, astenuti 6 (Bertagna, Fontana, Lovo Gagliardi, Mannatrizio, Natali, Sisti);

d e l i b e r a

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia di Brescia alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia.

**IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA**